

**Sovvenzione  
NON REGOLATA IN CONTO CORRENTE (Standard)**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.  
Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800  
Sito internet: [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com)  
Capitale sociale € 156.209.463,00 i.v.  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016  
Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

**RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE**

Soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome	Cognome	
Indirizzo	Telefono	E-mail

**CHE COS'E' LA SOVVENZIONE**

La sovvenzione è destinata, di norma, alle imprese ed è finalizzata al finanziamento dell'attività economica mediante la creazione di liquidità o l'acquisto di beni strumentali, mobili o immobili.

Il rimborso del finanziamento avverrà tramite il pagamento periodico da parte del cliente di rate comprensive di capitale ed interessi secondo il tasso variabile stabilito.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento viene richiesto un compenso omnicomprensivo.

**I TIPI DI SOVVENZIONE ED I LORO RISCHI**
**Sovvenzione a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**Nota Bene: Le condizioni indicate nel presente documento saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto dei limiti massimi pro tempore vigenti ai sensi della disciplina anti usura.**

**QUANTO PUO' COSTARE LA SOVVENZIONE**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Finanziamento a tasso variabile

Durata finanziamento (mesi)	T.A.N. (tasso annuo nominale)	TAEG
24	11,029 % (indice + spread 11,000%)	15,15 %
60	11,029 % (indice + spread 11,000%)	13,15 %

Il tasso utilizzato nell'esempio è l'Euribor 6/360, pubblicato dal "Sole 24 Ore" in data 30/09/2015: **0,029 %** (qualora il valore del parametro sia negativo, viene inteso convenzionalmente pari a **0,000%**) più spread.

Finanziamento a rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale e interessi.

Capitale riferito ad un ipotetico finanziamento di globali € **100.000,00**. Nel calcolo del TAEG sono incluse le commissioni di istruttoria pari a € **3.000,00** (3,000 % di € 100.000,00) e le spese di incasso rata di € **2,07**.

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 gg.).

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca. Per le sovvenzioni a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
		Importo finanziabile	Minimo € 10.000,00
		Durata	Minimo 24 mesi Massimo 120 mesi
<b>TASSI (finanz. Tasso Variabile)</b>		Tasso di interesse nominale annuo	Euribor 6 mesi 360 gg. più spread
		Parametro di indicizzazione	<u>Periodicità delle revisioni del tasso:</u> trimestrali, con decorrenza del tasso 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10; <u>Rilevazione indice ai fini della stipula (tasso d'ingresso):</u> Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi lettera puntuale pubblicato (*) dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare che precede la stipula del finanziamento. <u>Rilevazione indice ai fini delle revisioni periodiche del tasso:</u> Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi lettera puntuale pubblicato (*) dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare. L'eventuale variazione avrà efficacia già dal primo giorno successivo rispetto alla fine del trimestre solare in cui si è verificata la rilevazione. <i>(*) In caso di mancata uscita del quotidiano "Il Sole 24 Ore" o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall "Euribor Panel Steering Committee" il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare in questione.</i>
		Spread	11,000 %
		Tasso di interesse di preammortamento	Euribor 6 mesi 360 gg. + 11,000 %
		Tasso di mora	2 punti in più del tasso applicato alla rata scaduta e non pagata nei termini
<p>Parametro di indicizzazione. Sia in caso di tassi attivi, sia in caso di tassi passivi, qualora il tasso applicato sia determinato sulla base di un parametro (per esempio: Euribor, Libor ecc.) e il valore del parametro rilevato alla data di perfezionamento dell'operazione e successive revisioni del tasso sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero. Di conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread, se questo è da aggiungere al parametro (parametro + spread); mentre il tasso applicato si considererà pari a zero, se lo spread è da sottrarre dal parametro (parametro - spread). Analogamente il tasso applicato si intenderà pari a zero nel caso in cui, pur essendo il parametro di riferimento positivo, il valore risultante dalla sottrazione dello spread al parametro risulti negativo.</p>			
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	Istruttoria	3,000 % con minimo di € 500,00
		Altro Stipula in locali diversi da quelli della banca (solo per atto principale) Rilascio piano di ammortamento a singola richiesta	€ 120,00 € 10,00
	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	Nessuna spesa
		Incasso rata	€ 2,07 Per ciascuna rata, per i finanziamenti con pagamento a mezzo addebito automatico in conto corrente destinati alle imprese Per tutti i finanziamenti (incluse le spese di avviso e rilascio quietanza) se il pagamento avviene: € 5,00 per cassa € 5,00 a mezzo SDD * € 1,03 Rilascio quietanza di pagamento rata (per rate con addebito automatico in conto corrente **) <i>* ad esclusione dei finanziamenti agevolati, garantiti da Confidi, Organismi o Cooperative di Garanzia o Enti Pubblici, finanziamenti a S.a.l (Stato Avanzamento Lavori, il cui SDD potrà essere attivato solo dopo l'erogazione finale definitiva), da frazionare (il cui SDD potrà essere attivato solo dopo aver effettuato il frazionamento), con rate scadute e non pagate, partite accessorie di sospensione non ancora in ammortamento (il SDD è attivabile quando la partita entrerà in ammortamento). ** l'addebito automatico in conto corrente non prevede l'invio di avviso di scadenza rata né, per i finanziamenti destinati ai soli consumatori, la quietanza di pagamento, salvo specifica richiesta dell'interessato e solo per le rate non ancora scadute.</i>
		Invio comunicazioni	€ 2,07 Invio avviso di scadenza rata (per rate con addebito automatico in conto corrente **) <i>** l'addebito automatico in conto corrente non prevede l'invio di avviso di scadenza rata né, per i finanziamenti destinati ai soli consumatori, la quietanza di pagamento, salvo specifica richiesta dell'interessato e solo per le rate non ancora scadute.</i>
		Accollo (per lotto)	€ 150,00

	Sospensione pagamento rate	€ 0,00
	Altro:	
	Estratto conto (comunicazione annuale)	€ 0,00
	Certificazione interessi passivi (annuale)	€ 0,00
	Sussistenza di credito / debito (per singolo atto)	€ 50,00
	Variazione spread	€ 0,00
	Variazione parametro di indicizzazione	€ 0,00
	Variazione periodicità di rimborso	€ 0,00
	Variazione scadenza preammortamento / ammortamento del finanziamento	€ 0,00
	Rinuncia a fidejussione	€ 50,00
	Frazionamento prestito (per lotto)	€ 200,00
	Atti di erogazione e quietanza (per singolo atto)	€ 100,00
	Spese istruttoria di atto modificativo e/o integrativo di un contratto ad eccezione delle rinegoziazioni ex art. 120 quater del T.U.B. (per singolo atto)	€ 100,00
	Compenso omnicomprensivo per decurtazione o estinzione anticipata del finanziamento:	2,000% del capitale rimborsato
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	A rate costanti
	Periodicità delle rate	Mensile, trimestrale o semestrale

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE**

Euribor 360/ 6 mesi	
Data	Valore
30/06/2015	0,050 %
30/09/2015	0,029 %

Il parametro di riferimento è l'Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi lettera puntuale pubblicato (\*) dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare. L'eventuale variazione avrà efficacia già dal primo giorno successivo rispetto alla fine del trimestre solare in cui si è verificata la rilevazione.

(\*) In caso di mancata uscita del quotidiano "Il Sole 24 Ore" o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall' "Euribor Panel Steering Committee" il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare in questione.

Per i contratti di finanziamento che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per Euro 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) (1)
11,029%	2	€ 4.664,20	Non disponibile	Non disponibile
11,029%	5	€ 2.177,76	€ 2.241,22	€ 2.176,84

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

(1) Premesso che il tasso di interesse aumenta o diminuisce per effetto dell'oscillazione del parametro sottostante, precisiamo che se il valore del parametro rilevato alla data di rilevazione sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero, di conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread. La rata, nell'esempio di diminuzione del tasso di 2 punti, sarà determinata in base al tasso finito pari allo spread.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com)).

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	<b>Se acquistati attraverso la banca / intermediario</b>
<b>Commissione per garanzia ISMEA (ex SGFA - ex FIG) – se previsto dal prodotto</b>	0,75 % inteso come valore massimo e se dovuta in base alla normativa vigente.

**TEMPI DI EROGAZIONE**

<b>Durata dell'istruttoria</b>	60 giorni lavorativi a partire dalla presa in carico dell'intera documentazione da parte delle Funzioni centrali competenti
<b>Disponibilità dell'importo</b>	10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto

**ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI**
**Estinzione anticipata**

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento alle condizioni previste nella sezione "spese per la gestione del rapporto". L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del finanziamento.

**Portabilità del prestito**

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

**Reclami**

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- **posta ordinaria o raccomandata** indirizzata a  
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Ufficio Reclami Via Gramsci, 7 10121 Torino
- **posta elettronica** all'indirizzo e-mail [reclami.compliance@bancaintermobiliare.com](mailto:reclami.compliance@bancaintermobiliare.com)
- **posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo e-mail [bim@postacert.cedacri.it](mailto:bim@postacert.cedacri.it)
- **fax** da inviare al numero 011/0828807
- **consegna diretta** del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

**Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento**

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono **sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio** di ogni anno.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

**Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento**

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.  
Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.  
Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.  
Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.  
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
  - a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  - b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.  
Tutti i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.  
Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure presso le Agenzie della Banca.
3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

**Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:**

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:  
Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma – Italia  
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".
3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

**LEGENDA**

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta introdotta dal DPR 601 del 29/9/1973 sui finanziamenti a medio/lungo termine (> 18 mesi) in sostituzione delle imposte ordinarie (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni governative).
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Parametro di indicizzazione (per le sovvenzioni a tasso variabile)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Preammortamento</b>	Periodo di pagamento di rate costituite da soli interessi, caratteristico del periodo iniziale del finanziamento.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)</b>	Tasso di interesse nominale / facciale applicato a un finanziamento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata di ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna determinare il tasso soglia, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
<b>Tasso variabile</b>	È un tasso che varia a scadenze periodiche predeterminate, seguendo, ad esempio, l'andamento di alcuni parametri (Prime Rate ABI, Euribor, IRS o altro).
<b>Compenso omnicomprensivo per decurtazione o estinzione anticipata</b>	È un compenso, calcolato in percentuale sull'importo della decurtazione o del capitale residuo, che viene addebitato al cliente che decida di estinguere, in parte o interamente, un finanziamento in essere.